

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

SCHEDARIO DELLE MASSIME PARERI DEL CGA

Sommario: Edilizia – ingiunzione di demolizione – successiva istanza di accertamento di conformità ex art.36 D.P.R. N.380/2001 - inammissibilità impugnazione ingiunzione per originale carenza di interesse.

Estremi del provvedimento: : C.G.A. ss.rr. n. 828/12 del 25 settembre 2012 su ric. str. n. 497.11.8

Massima: La presentazione di un'istanza di accertamento di conformità ex art. 13 L. n. 47 del 1985 (ora, art. 36, D.P.R. n. 380 del 2001) successivamente alla data di ingiunzione di demolizione ma prima della sua impugnazione, produce l'effetto di rendere inammissibile l'impugnazione stessa per carenza di interesse all'origine, in quanto il riesame dell'abusività dell'opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato dall'istanza di sanatoria comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito od implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa.

In altri termini, la presentazione della domanda di accertamento di conformità impedisce l'esecuzione dell'ingiunzione di demolizione ed impone al Comune il previo esame della domanda di sanatoria con la necessità, in caso di rigetto, dell'adozione di una nuova misura demolitoria (C.G.A., Sezioni riunite, 21 settembre 2010, n. 683/10).

Redattore: Avv.S.Abbate



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it